



TRIBUNALE DI BELLUNO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI BELLUNO

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BELLUNO

CAMERA PENALE DI BELLUNO

PROTOCOLLO
PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DI CONVALIDA DI ARRESTO
O DI FERMO
E
PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE da DIRETTISSIMA
IN VIDEOCONFERENZA

Visto il D.l. 8 marzo 2020, n° 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CoVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (pubblicazione in GU del giorno 8 marzo 2020, n° 60), ed atteso che lo stesso consente (art. 2 co. VII) che: *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamento da remoto"*;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020

Visto il D.lvo 7 marzo 2005, n° 82, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 27 aprile 2009, recante "Nuove regole relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia";

Visto il D.M. 21 marzo 2011 n° 44 recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (così attuando i principi del D.lvo 7 marzo 2005, n° 82 e sue modificazioni);

1

Visto il provvedimento n° 3413 del 10 marzo 2020 del Ministero della Giustizia – DGSIA avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall’art. 2 del D.l. 8 marzo 2020, n° 11 nonché - in quanto compatibili – per i collegamenti previsti dall’art. 2 co. VIII del medesimo decreto legge e che, nello specifico, sono stati indicati per tali collegamenti i programmi: “Skype for business” e “Teams”, forniti da Microsoft (contenuti nella suite “Office 365”) e pertanto destinati ad utilizzare aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto che i programmi indicati dal DGSIA consentono di rispettare il dettato normativo di cui all’art. 146 bis comma 3 disp. att. C.p.p., per il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza ed il luogo di custodia deve avvenire con: *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

considerato che gli Uffici giudiziari di Belluno hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell’arresto, del giudizio direttissimo e degli interrogatori di garanzia;

considerato che in caso di difetto tecnico di collegamento sonoro o visivo sarà necessario proseguire l’incombente nelle forme ordinarie (come disposto anche nel successivo art. 1 comma 2);

rilevato che la Camera Penale Bellunese ha sottolineato come il principio della concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l’oralità e la immediatezza della trattazione della procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui poggiano fondamentali diritti difensivi, che impone di rimarcare il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo per il periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successivi provvedimenti normativi e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza in attualità fissato al 31 luglio 2020;

ribadito da tutte le parti che intervengono al presente atto il carattere assolutamente eccezionale e temporaneo del protocollo che è da intendersi relativo soltanto alla attuale fase emergenziale, con esplicito riconoscimento del valore eccezionalmente derogatorio rispetto ai fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo penale, delle soluzioni ivi indicate, che si intendono limitate esclusivamente al presente periodo e comunque non oltre la cessazione dell’emergenza in atto come sopra indicata, fermo restando che tali soluzioni emergenziali, eccezionali e temporanee, non potranno mai ed in nessun modo essere invocate quali precedenti sintomatici di un qualche, neppure implicito, consenso degli avvocati all’eventuale futuro affermarsi di prassi di segno analogo.

Si stipula e si conviene quanto segue:

2 

CAPO I

CONVALIDA DI ARRESTO E DI FERMO

ART. 1 – Le udienze di convalida dell’arresto e di fermo si terranno con il sistema della videoconferenza.

Solo in caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie (ossia presso il Tribunale che dispone di un’ampia aula di udienza ove poter celebrare l’udienza di convalida nel rispetto delle regole sanitarie di sicurezza vigenti: in questo caso le forze dell’ordine che hanno effettuato l’arresto dovranno, su disposizione del GIP, tradurre l’arrestato presso l’aula del Tribunale che verrà loro indicata per l’ora che sarà già fissata nel decreto di fissazione di udienza come da successivo art. 4).

In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento, l’udienza di convalida, ai sensi e per gli effetti degli artt. 390, co. 1 e 391 c.p.p., si dà per iniziata nella data e ora in cui si inizia il tentativo di collegamento e di cui si certifica - mediante verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere - l’impossibilità di procedere da remoto.

ART. 2 – Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell’applicativo “TEAMS” di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell’Ordine e l’avvocatura.

ART. 3 – Le Forze dell’Ordine che hanno eseguito l’arresto, quando procedono all’arresto in flagranza, se non conducono l’arrestato in carcere (ove già è presente una postazione collegata alla RUG e con “Teams” installato ed operativo), conducono l’arrestato stesso in località di loro disponibilità ove è presente ed attivo un p.c. con installato ed attivo l’applicativo “Teams”, ed in particolare:

A) se l’arresto è effettuato dagli agenti/ufficiali della Polizia di Stato, l’arrestato verrà condotto, per l’udienza, presso i locali della Questura ove è attivo un punto di accesso che già prevede l’esistenza di una postazione in collegamento con la RUG/ ove è attivo un p.c. con installato ed attivo l’applicativo “Teams”;

B) se l’arresto è effettuato dall’Arma dei Carabinieri, il collegamento avverrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri ove è attivo un p.c. con installato ed attivo l’applicativo “Teams”;

C) se l’arresto è effettuato dalla Guardia di Finanza, l’arrestato verrà condotto, per l’udienza, presso i locali del Comando Provinciale ove è attivo un p.c. con installato l’applicativo “Teams”;

di. 3 

D) se l'arresto è effettuato da altre Forze dell'Ordine l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso i locali della Questura ove è attivo un punto di accesso che già prevede l'esistenza di una postazione in collegamento con la RUG/ ove è attivo un p.c. con installato ed attivo l'applicativo "Teams".

In ogni caso è fatto obbligo ai militari di informare l'ufficio GIP ed il difensore dell'arrestato del luogo ove esso è custodito e dove avverrà il collegamento con l'aula del Tribunale per l'udienza di convalida.


Tale comunicazione verrà obbligatoriamente inserita nel verbale di arresto e, successivamente, inserita nella richiesta di convalida indirizzata all'ufficio GIP affinché possa essere utilizzata per l'indicazione della data e dell'ora dell'udienza di convalida.

La Polizia giudiziaria dovrà altresì comunicare al difensore, ove possibile, il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato sempre che l'arrestato ne faccia richiesta o lo consenta.

ART. 4 – Nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida verrà indicato il luogo in cui l'arrestato si trova e da cui avverrà il collegamento con l'aula di udienza.

Nell'avviso di fissazione dell'udienza:

- si indicheranno due diversi orari per l'udienza:
 - o il primo sarà l'orario di collegamento telematico, destinato all'avvio dell'udienza in "stanza virtuale"/creazione di nuovo Team;
 - o il secondo rappresenta l'orario di inizio dell'udienza secondo le forme ordinarie (e quindi con la presenza di tutte le parti in aula, in Tribunale come da art. 1), cui si procederà nel solo caso in cui il collegamento non sia attivabile per difficoltà tecniche.
- Si inviterà il difensore ad esercitare la facoltà di scelta di cui al successivo art. 5 e con le modalità ivi indicate;
Si avviserà il difensore che potrà ottenere copia informatica degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero con la richiesta di convalida attraverso una apposita richiesta da formularsi via pec e da trasmettere all'ufficio GIP entro cinque ore dalla notifica dell'avviso di fissazione d'udienza e ciò tramite l'indirizzo pec: gip.tribunale.belluno@giustiziacert.it; la competente cancelleria si impegna a sua volta a trasmettere tempestivamente al difensore che ne avrà fatto richiesta gli atti relativi all'arresto o al fermo;
- il pagamento dei diritti dovrà avvenire secondo le direttive della circolare DGSIA del 20 aprile 2020, previa indicazione ad opera della cancelleria GIP del numero dei fogli di cui consta il fascicolo.
Si avviserà l'avvocato che per l'ipotesi in cui non intendesse presenziare all'udienza dal luogo ove l'arrestato si trova, avrà la possibilità di conferire in via riservata con quest'ultimo sino a 30 minuti dall'udienza attraverso l'applicativo "Teams", ovvero ancora attraverso strumenti tecnici idonei come previsto dall'art. 146 bis co. IV disp. att. C.p.p. (ad esempio una linea telefonica messa a



disposizione dalla p.g. presso cui, al momento, si trova l'arrestato) e ciò anche alla presenza di un interprete ove necessario.

ART. 5 – Il difensore potrà scegliere se:

- (I) recarsi presso il luogo ove l'arrestato si trova e da dove si collegherà per l'udienza;
- (II) se partecipare all'udienza da remoto.

Tale scelta dovrà essere effettuata al più presto e comunque entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza e comunicata tramite PEC all'ufficio GIP (all'indirizzo indicato sub articolo 4) nonché anticipata anche per le vie brevi onde poter predisporre la c.d. "aula di udienza virtuale".

Nel caso in cui il difensore scelga di assistere da remoto (ipotesi II), nella comunicazione in oggetto egli dovrà obbligatoriamente indicare anche un valido indirizzo email necessario per l'accesso alla rete dell'amministrazione.

ART. 6 – Presso il luogo ove l'arrestato si trova, l'ufficiale di p.g. presente compilerà il verbale di operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza.

Tale verbale verrà trasmesso immediatamente alla cancelleria del Tribunale con PEC e, successivamente, depositato in originale al fascicolo processuale.

ART. 7 – Il collegamento tramite "Teams" verrà integralmente registrato e resterà attivo sino al momento della chiusura dell'udienza, ivi compreso il tempo in cui il giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione dei provvedimenti.


All'apertura del verbale il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal CoVID-19.

ART. 8 - All'apertura del verbale il difensore dichiarerà a verbale:

- 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate (ove dovesse avvalersi della scelta di seguire l'udienza da remoto);
- 2) di aderire al protocollo stante le esigenze di tutela della salute in relazione al pericolo di contagio da coronavirus e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).

ART. 9 - I provvedimenti sulla convalida e sull'eventuale richiesta cautelare verranno immediatamente letti dal Giudice alla presenza "virtuale" delle parti e subito trasmessi dalla cancelleria alla matricola del Carcere (se l'indagato si trova in carcere) o alla P.g. che ha operato l'arresto (se l'indagato si trova in una delle postazioni di cui al precedente art. 3 lett. A, B, C) e da quest'ultima immediatamente notificati all'arrestato.

La registrazione dell'udienza verrà riversata su dvd stabilmente allegato al verbale.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'G.'. To its right is another signature, possibly 'L. M.'. On the far right, there are initials 'Eli.' written above a larger, more stylized signature.

ART. 10 - Al termine del verbale di convalida di arresto o di fermo - che dovrà necessariamente essere redatto in formato word - il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

ART. 11 – Nell'ipotesi in cui l'attività di convalida (e del giudizio direttissimo di cui infra) dovesse rendere necessario ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, nell'osservanza delle regole sanitarie.

ART. 12 – Nel corso dell'udienza, ove si rendesse necessario lo scambio di atti (ad esempio l'esibizione di una dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'arrestato in regime di arresti domiciliari), essi saranno resi disponibili attraverso la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza. Di quanto sopra se ne darà atto a verbale. Il difensore si attiva al fine di scansionare la copia del documento da rammostrare o produrre.

CAPO II

DIRETTISSIME

Art. 13 - La fase della convalida dell'arresto in flagranza/quasi flagranza avverrà secondo le disposizioni di cui al capo I, con le seguenti precisazioni:

Art. 13a - Nella richiesta ad opera del PM all'ufficio GIP di udienza di convalida e giudizio direttissimo, il Pubblico Ministero indicherà il luogo ove l'indagato è custodito e dove avverrà il collegamento con l'aula del Tribunale per l'udienza di convalida.

Art. 13b - Nell'atto di citazione del PM ex art. 588 c.p.p. per la fissazione dell'udienza di convalida e di giudizio direttissimo:

- si indicheranno due diversi orari per l'udienza (che verranno dati dal Giudice che terrà l'udienza dopo aver ricevuto la richiesta di cui al precedente articolo:
 - o il primo sarà l'orario di collegamento telematico, destinato all'avvio dell'udienza in "stanza virtuale";
 - o il secondo rappresenta l'orario di inizio dell'udienza secondo le forme ordinarie (e quindi con la presenza di tutte le parti in aula, in Tribunale come da art. 1), cui si procederà nel solo caso in cui il collegamento non sia attivabile per difficoltà tecniche
- Si inviterà il difensore ad esercitare la facoltà di scelta di cui all'art. 5 e con le modalità ivi indicate;

Si avviserà il difensore che potrà ottenere copia informatica degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero con la citazione per la convalida ed il giudizio direttissimo attraverso una apposita **richiesta** da formularsi via pec e da trasmettere all'ufficio

GIP tramite l'indirizzo pec gip.tribunale.belluno@giustiziacert.it; la competente cancelleria si impegna a sua volta a trasmettere tali atti tempestivamente al difensore - non appena saranno resi ostensibili - che ne avrà fatto richiesta compatibilmente con i tempi occorrenti per trasmetterli.

- il pagamento dei diritti dovrà avvenire secondo le direttive della circolare DGSIA del 20 aprile 2020, previa indicazione ad opera della cancelleria GIP del numero dei fogli di cui consta il fascicolo.
- Si avviserà l'avvocato che per l'ipotesi in cui non intendesse presenziare all'udienza dal luogo ove l'arrestato si trova, avrà la possibilità di conferire con quest'ultimo, in via riservata, sino a 30 minuti dall'udienza attraverso l'applicativo "Teams", ovvero "Skype for business", ovvero ancora attraverso strumenti tecnici idonei come previsto dall'art. 146 bis co. IV disp. att. C.p.p. (ad esempio una linea telefonica messa a disposizione dalla p.g. presso cui, al momento, si trova l'arrestato); ciò anche alla presenza di un interprete ove ritenuto necessario.

ART. 14 - -- Qualora il rito direttissimo prosegua con la scelta di un rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato; abbreviato condizionato al solo deposito di documenti, da inviare per via telematica), senza soluzione di continuità, l'udienza stessa proseguirà con il collegamento da remoto già attivato ed in essere per l'udienza di convalida.

Il Difensore potrà comunicare per le vie brevi con il Pubblico Ministero telefonicamente o via mail (attraverso la mail istituzionale del Pubblico Ministero precedente) al fine di prendere contatto in vista di una richiesta di applicazione pena.


ART. 15 - Qualora, all'esito della convalida sia applicata una misura cautelare custodiale e il rito direttissimo prosegua con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato, abbreviato condizionato al solo deposito di documenti, da inviare per via telematica) da celebrarsi **in data diversa** in ragione del termine a difesa, l'udienza si terrà con le stesse modalità telematiche della convalida.

In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove l'imputato dovrà recarsi con o senza scorta e previa autorizzazione del Giudice; la richiesta di essere autorizzato ad intervenire senza scorta dovrà essere inoltrata dall'imputato personalmente o a mezzo del proprio difensore, all'Ufficio GIP, a mezzo pec, almeno 24 ore prima dell'udienza.

Ove l'imputato agli arresti domiciliari intenda avvalersi della facoltà di non presenziare all'udienza, l'udienza riprenderà con il difensore con le modalità di collegamento da remoto via Teams.

L'imputato - anche eventualmente tramite suo difensore - dovrà comunicare all'ufficio GIP, a mezzo pec, almeno 24 ore prima dell'udienza la sua eventuale volontà a non presenziare all'udienza.

ART. 16 - I giudizi ordinario o abbreviato condizionato e/o i giudizi con riti alternativi (patteggiamento o abbreviato secco) con imputato liberato o sottoposto a

7 

misura non custodiale e da celebrarsi in altra data rispetto a quella della convalida, proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Art. 17 - Valgono anche per il giudizio direttissimo che si svolgerà in videoconferenza le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente protocollo.

ART. 18 – Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data del 22 aprile 2020.

Le parti si impegnano a rendere operativi i sistemi di collegamento ed a garantire il più rapido, sollecito e fruttuoso funzionamento delle procedure di collegamento da remoto.

Le parti si impegnano a comunicare eventuali difficoltà applicative ed operative del presente protocollo al fine di ovviare alle stesse e, in ogni caso, si impegnano a confrontarsi periodicamente tra loro in ordine alla regolare funzionalità del presente protocollo.


ART. 19 – Il presente protocollo è destinato a durare non oltre la cessazione dello stato di emergenza in actualità fissato al 31 luglio 2020

Belluno, 22 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale




Il Procuratore della Repubblica



Il coordinatore Ufficio GIP/GUP



Il Presidente dell'Ordine Avvocati



Il Presidente della Camera Penale

